

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(IUC-TASI)**

- Approvato con atto Consiliare n. \_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Detrazioni per abitazione principale
- Art. 8 - Dichiarazione
- Art. 9 - Versamenti
- Art.10 - Differimento dei versamenti
- Art.11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art.12 - Riscossione coattiva
- Art.13 - Entrata in vigore del regolamento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI)**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art. 2 – Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 3 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. La Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di contitolarità del possesso della casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.
6. Nel caso in cui il coniuge non assegnatario sia titolare di diritto reale su altro immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Campagnola Emilia, questi può considerare abitazione principale esclusivamente quest'ultimo immobile.
7. Nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio illustrato nel precedente comma 3.

8. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i possessori possono effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Anche in tali casi in presenza di omessi o parziali versamenti resta comunque salva la possibilità per il Comune di pretendere il pagamento dell'intero tributo o di quella parte di esso non versata da parte di uno qualsiasi dei condebitori.
9. In caso di pluralità di detentori uno dei detentori presenta la dichiarazione ed effettua il versamento dell'intero tributo relativo a quell'unità immobiliare, salvo il diritto di regresso verso gli altri condebitori quali coobbligati solidali.
10. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 5- Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inabitabili o di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Art. 6 – Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta.

#### **Art. 7 – Detrazione per abitazioni principale**

1. Con delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale e delle relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### **Art. 8- Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. In caso di pluralità di possessori ai fini della semplificazione di cui all'art. 4, comma 8 è possibile presentare dichiarazioni differenziate per percentuali di possesso.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che qualora il Comune non provveda in tal senso, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto in autoliquidazione.
3. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A Tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. Il versamento si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.
5. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9 giugno 2014 n. 88, il versamento della prima rata TASI scade il 16 Ottobre.

#### **Art. 10 - Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

#### **Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo risultante da avvisi di accertamento secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art. 12 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

### **Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.